I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3359/93 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1993

che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare gli articoli 14 e 15,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2409/87 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e ha accettato impegni offerti da una società brasiliana e dall'organizzazione sovietica Promsyrioimport.

(2) Con il regolamento (CEE) n. 3650/87 [3], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile.

(3) Nel febbraio 1990, con il regolamento (CEE) n. 341/90 [4], il Consiglio ha accettato impegni e ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia, eccezion fatta per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati.

(4) Con il regolamento (CEE) n. 1115/91 [5], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo nell'ambito del riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile.

Con la decisione 91/240/CEE [6], la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario del Brasile e ha chiuso l'inchiesta per quanto riguarda tali esportatori.

(5) Nel febbraio 1992 la Commissione ha pubblicato l'avviso [7] dell'imminente scadenza degli impegni assunti dall'organizzazione sovietica Promsyrioimport, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(6) Con una domanda presentata nel febbraio 1992, il Comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghe della Comunità europea (CLIFA), che rappresenta determinati produttori comunitari, i quali realizzano assertivamente il 98 % della produzione comunitaria di ferrosilicio, ha chiesto il riesame delle misure summenzionate (punti da 1 a 4).

(7) Avendo deciso, previa consultazione, che esistono prove sufficienti per giustificare il riesame, la Commissione ha deciso di avviare il riesame dei regolamenti e delle decisioni di cui ai punti da 1 a 4 conformemente agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e ha aperto l'inchiesta con un avviso pubblicato nel maggio 1992 [8].

(8) Nell'agosto 1992 [9], ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha pubblicato un avviso per comuni-

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 343 del 5. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 1.
[5] GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.
[6] GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 47.
[7] GU n. C 37 del 15. 2. 1992, pag. 22.
[8] GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.
[9] GU n. C 186 del 23. 7. 1992, pag. 25.

care che, durante la procedura di riesame, le misure antidumping nei confronti dell'ex Unione Sovietica rimanevano in vigore.

(9) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e i produttori comunitari notoriamente interessati dell'apertura della procedura e ha offerto loro la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(10) La Commissione, a richiesta di un importatore e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di incontrarsi.

(11) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e ha svolto inchieste presso la sede delle seguenti società :

a) *Produttori comunitari*

— Sociedad Española de Carburos Metálicos, Spagna
— Péchiney Electrométallurgie, Francia
— SKW Trostberg AG, Germania

b) *Produttori esportatori*

— Fesil KS, Norvegia
— Elkem A/S, Norvegia
— Icelandic Alloys, Islanda
— Vargön Alloys, Svezia
— CVG Fesilven, Venezuela
— Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio (CBCC), Brasile
— Companhia de Ferroligas de Bahia Ferbasa, Brasile
— Italmagnésio SA, Brasile
— Companhia Paulista de Ferroligas, Brasile
— Tovarna Dusika Ruse, Slovenia

c) *Importatori indipendenti*

— Considar, Belgio
— SA des Minerais, Lussemburgo

d) *Importatori collegati*

— Elkem GmbH, Germania
— Elkem Alloys Ltd, Regno Unito
— Fesil Alloys Ltd, Regno Unito
— Fesil GmbH, Germania

(12) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni da parte dei ricorrenti, degli esportatori citati e di vari importatori, collegati e indipendenti e ha verificato per quanto necessario le informazioni fornite.

(13) Gli esportatori, gli importatori collegati, un importatore indipendente e l'industria ricorrente hanno chiesto e ottenuto di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato previsto di proporre l'istituzione di dazi antidumping modificati. Nelle risultanze della Commissione sono state prese debitamente in considerazione le osservazioni delle parti interessate.

(14) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1992.

B. PRODOTTO

1. Descrizione del prodotto

(15) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il ferrosilicio contenente tra il 20 e il 96 % di silicio in peso ed esportato dai paesi oggetto del riesame, che rientra nei codici NC 7202 21 90, 7202 21 10 ed ex 7202 29 00.

(16) Un esportatore e un importatore hanno affermato che i tipi di ferrosilicio maggiormente commercializzati, ovvero il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio e quello contenente il 75 % di silicio hanno caratteristiche fisiche sostanzialmente diverse in termini di composizione chimica, gravità, peso, massa, densità, colore, durezza e di fattore di raffreddamento e che le proprietà metallurgiche non sono le stesse. Le parti hanno anche asserito che il procedimento di produzione dei due tipi di prodotto richiede attrezzature diverse e che pertanto la classificazione, la movimentazione, il consumo, la fornitura e i prezzi sono differenti.

Le due parti citate hanno inoltre fatto osservare che il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio non è intercambiabile con quello contenente il 75 % di silicio e hanno chiesto che, per tutte queste ragioni, il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio fosse escluso dal procedimento.

(17) A questo proposito la Commissione ricorda che, qualora il prodotto in questione consista di diversi tipi o qualità, la questione se i diversi tipi debbano essere considerati un unico prodotto va esaminata in base alle caratteristiche fisico-chimiche e alle applicazioni dei vari tipi o qualità.

(18) L'inchiesta ha dimostrato che il ferrosilicio contenente il 45 % di silicio e quello contenente il 75 % hanno le stesse caratteristiche fisico-chimiche di base. I due tipi sono inoltre intercambiabili nelle loro principali applicazioni come disossidanti nella produzione dell'acciaio e come componenti per le leghe dell'acciaio ad alta temperatura e le lamiere e devono pertanto essere considerati un unico prodotto ai fini della presente procedura.

2. Prodotto simile

(19) La Commissione ha accertato che il ferrosilicio prodotto nella Comunità e il ferrosilicio venduto o prodotto in Brasile, Venezuela, Islanda, Norvegia, Svezia e nelle repubbliche dell'ex Iugoslavia è simile in tutte le caratteristiche al prodotto in questione esportato dai paesi interessati dalla presente procedura.

(20) Il Consiglio conferma queste risultanze.

C. VALORE NORMALE E PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

1. Norvegia

a) *Valore normale*

(21) I produttori norvegesi facevano parte di due distinti gruppi aziendali ed esportavano attraverso società collegate che hanno effettuato la maggior parte delle vendite a importatori collegati nella Comunità.

(22) In nessun caso il volume delle vendite sul mercato interno norvegese ha raggiunto il 5 % del volume delle esportazioni del prodotto nella Comunità, considerato dalla Commissione il minimo rappresentativo per il confronto.

(23) Il valore normale per i produttori norvegesi è stato pertanto calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore normale è stato costruito in base ai costi fissi e variabili sostenuti per le materie prime e la fabbricazione del ferrosilicio esportato nella Comunità, oltre ad un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita, nonché un equo margine di profitto. Per quanto concerne ciascuno dei due gruppi norvegesi, è stata calcolata la media ponderata dei costi di produzione sostenuti dalle loro società consociate.

Poiché in entrambi i casi sul mercato nazionale non vi sono state vendite rappresentative di ferrosilicio o di prodotti dello stesso settore, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sono stati calcolati in base ai dati disponibili relativi al settore in questione in Norvegia. Questa base è stata considerata congrua e pertanto conforme all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Al costo totale del prodotto è stato aggiunto un margine di profitto del 6 %, corrispondente a quello considerato necessario affinché l'industria comunitaria potesse operare efficacemente.

b) *Prezzo all'esportazione*

(24) Quando il prodotto è stato venduto direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

(25) Quando il prodotto esportato è stato venduto a importatori collegati nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 in base ai prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti necessari in riferimento a tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché di un margine di profitto del 3 % considerato equo in base alle informazioni di cui disponeva la Commissione nel settore in questione.

2. Islanda

a) *Valore normale*

(26) Poiché sul mercato interno islandese non vi sono state vendite di ferrosilicio, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per quanto riguarda le spese generali, amministrative e di vendite e il profitto, la situazione era simile a quella della Norvegia e la determinazione è stata pertanto fatta con gli stessi criteri (cfr. punto 23).

b) *Prezzo all'esportazione*

(27) L'unico produttore islandese, la Icelandic Alloys Ltd, ha effettuato le vendite nella Comunità attraverso un gruppo norvegese che ha una significativa partecipazione azionaria nel produttore stesso (cfr. punto 21).

(28) Pertanto, onde poter confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione, quest'ultimo è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto in questione è stato rivenduto dalla società norvegese agli acquirenti indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A norma di detta disposizione, è stato detratto un margine stimato del 3 % derivante dai profitti ottenuti sulle vendite nel settore interessato.

3. Svezia

a) *Valore normale*

(29) Le vendite sul mercato interno del produttore svedese hanno superato il 5 % delle esportazioni nella Comunità e pertanto sono state effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(30) Il valore normale è stato pertanto calcolato in base alla media ponderata dei prezzi del ferrosilicio venduto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(31) I prezzi erano al netto di tutti gli sconti e delle riduzioni direttamente collegati alle vendite in esame.

b) *Prezzo all'esportazione*

(32) Poiché tutti i prodotti esportati sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

4. **Venezuela**

a) *Valore normale*

(33) Le vendite del produttore venezuelano sul mercato interno hanno superato il 5 % delle esportazioni nella Comunità e pertanto erano effettuate in quantitativi sufficienti per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(34) Sul mercato interno il 70 % delle vendite è stato effettuato a società di trasformazione collegate. Tali vendite non possono essere considerate attendibili e ralizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Le restanti vendite sono state effettuate a prezzi che non consentivano il recupero, nel corso di normali operazioni commerciali, di tutti i costi adeguamente determinati. Il valore normale è stato pertanto costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dato il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha potuto calcolare l'importo delle spese generali, amministrative e di vendita in riferimento alle spese sostenute dal produttore per le vendite sul mercato interno.

È stato considerato equo un margine di profitto del 6 % sui costi totali di produzione (cfr. punto 23).

b) *Prezzi all'esportazione*

(35) Poiché i prodotti sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

5. **Brasile**

a) *Valore normale*

(36) Le vendite di tutti i produttori brasiliani sul mercato interno superavano il 5 % delle vendite all'esportazione e pertanto rappresentavano un volume sufficiente per costituire un mercato rappresentativo e una base adeguata ai fini del calcolo del valore normale.

(37) In considerazione delle significative variazioni di prezzo provocate dalla forte inflazione in Brasile, il valore normale è stato calcolato su base mensile rispetto alle vendite sul mercato interno oppure, se necessario, in funzione del valore costruito stabilito con il metodo esposto nel punto seguente.

(38) La Commissione ha verificato se le vendite sul mercato interno erano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, confrontando ogni transazione commerciale interna con il costo di produzione per tonnellata sostenuto dai singoli produttori durante lo stesso periodo di un mese.

Nei mesi in cui le vendite sono state considerate remunerative, i valori normali sono stati determinati in base ai prezzi interni a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

In tutti gli altri casi il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dato il volume delle vendite sul mercato interno, la Commissione ha potuto calcolare l'importo per le spese generali, amministrative e di vendita in riferimento alle spese sostenute dal produttore per le vendite sul mercato interno. È stato inoltre aggiunto un margine di profitto del 6 % (cfr. punto 23).

b) *Prezzo all'esportazione*

(39) Poiché i prodotti sono stati venduti direttamente a importatori indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

6. **Kazakistan, Ucraina e Russia**

a) *Valore normale*

(40) In base alle informazioni comunicate alla Commissione, fra i paesi dell'ex URSS, soltanto il Kazakistan, l'Ucraina e la Russia disponevano di impianti per la produzione di ferrosilicio. Non era tuttavia possibile distinguere i prodotti in base all'origine, in quanto le esportazioni venivano effettuate da un operatore russo che non teneva conto delle differenze di origine.

Poiché si tratta di tre paesi non retti da un'economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato calcolato in base alle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato in cui il prodotto è stato fabbricato.

A tal fine la Comunità ha scelto la Norvegia e la scelta non è stata contestata dai tre paesi interessati. L'industria del ferrosilicio norvegese, caratterizzata da una forte produzione e da bassi costi, appariva particolarmente efficiente rispetto a tutti gli altri paesi noti, data la facilità di accesso all'energia idroelettrica, che è il fattore più costoso nella produzione di ferrosilicio. La scelta della Norvegia come mercato analogo è stata pertanto considerata appropriata ad equa.

(41) Il valore normale per la Norvegia è stato determinato nel modo esposto al punto 23.

b) *Prezzi all'esportazione*

(42) I produttori ucraini e russi non hanno collaborato, mentre il questionario riempito dal produttore kazako è risultato inesatto per quanto riguarda i prezzi all'esportazione e pertanto le informazioni ivi contenute non hanno potuto essere utilizzate.

La Commissione ha verificato oltre il 70 % delle importazioni totali effettuate attraverso l'organizzazione commerciale Promsyrioimport, che rappresentava i produttori di Kazakistan, Ucraina e Russia. Questa quantità è stata considerata rappresentativa di tutte le transazioni fatte dai produttori dei tre paesi citati durante il periodo in esame.

I prezzi all'esportazione sono pertanto stati determinati in base ai prezzi applicati al primo acquirente indipendente.

D. CONFRONTO

(43) Per ciascuno dei paesi interessati, nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per le singole transazioni, la Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha tenuto conto, quando era giustificato, delle differenze che incidono direttamente sulla comparabilità dei prezzi, quali alcune spese di vendita, ovvero condizioni di credito, costi di trasporto, assicurazione e movimentazione, costi di imballaggio e spese accessorie.

Per il Kazakistan, l'Ucraina e la Russia, si è tenuto conto di differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in particolare per quanto riguarda la vagliatura, la frantumazione e la pesatura. Il valore normale per tutti e tre i paesi è stato adeguato, poiché era stata dimostrata l'esistenza di differenze, con la detrazione di un importo basato su una stima equa del valore.

(44) Tutti i confronti sono stati fatti allo stesso stadio commerciale.

E. MARGINI DI DUMPING

(45) I margini di dumping erano pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

1. **Norvegia**

(46) La media ponderata del margine di dumping per le società Elkem e Fesil, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 6,8 %.

(47) Poiché è stato accertato che queste due società avevano effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine norvegese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dalla Norvegia.

2. **Islanda**

(48) La media ponderata del margine di dumping per la società interessata, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 6,8 %.

(49) Poiché è stato accertato che questa società aveva effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine islandese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dall'Islanda.

3. **Svezia**

(50) La media ponderata del margine di dumping per la società interessata, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, è del 7,4 %.

(51) Poiché è stato accertato che questa società aveva effettuato tutte le esportazioni di ferrosilicio di origine svedese nella Comunità, è stato ritenuto opportuno applicare questo margine a tutte le importazioni dalla Svezia.

4. **Venezuela**

(52) La media ponderata del margine di dumping per la sovietà CVG Fesilven, espressa in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, era del 20,4 %.

(53) Nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta o che non hanno risposto in modo soddisfacente al questionario della Commissione, quest'ulima ha ritenuto che il dumping dovesse essere determinato in base agli elementi disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito è stato ritenuto che il margine riscontrato per la società Fesilven fosse il più appropriato.

5. **Brasile**

(54) Le medie ponderate dei margini di dumping per le società interessate, espresse in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, erano le seguenti :

— Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio: 9,2 %

— Ferbasa: 22,8 %

— Italmagnesio: 25,0 %

(55) Nel caso delle società brasiliane che hanno collaborato all'inchiesta e che, secondo quanto risulta, non hanno esportato durante il periodo dell'inchiesta (Rima Electrometalurgia SA, Companhia Paulista de Ferroligas, Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas), la Commissione ritiene che l'elemento più attendibile sia la media ponderata del margine di dumping accertato per le società che hanno esportato, corrispondente al 20,53 %.

(56) Nel caso delle società che non hanno collaborato all'inchiesta o che non hanno risposto in modo adeguato al questionario della Commissione, quest'ultima ha ritenuto che il dumping dovesse essere determinato in base agli elementi disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito la Commissione ha ritenuto che gli elementi più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e, per prevenire l'elusione del dazio e per evitare di premiare la mancata collaborazione, ha ritenuto che si dovesse applicare il margine più elevato accertato per gli esportatori brasiliani.

6. Kazakistan, Ucraina e Russia

(57) Le medie ponderate dei margini di dumping per i paesi interessati, espresse in percentuale dei prezzi cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio doganale, erano le seguenti:

— Kazakistan: 74,0 %

— Ucraina: 74,0 %

— Russia: 74,0 %

7. Altre repubbliche dell'ex URSS

(58) Poiché nessun prodotto in esame originario delle altre repubbliche dell'ex Unione Sovietica è stato importato nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, l'eventuale riesame delle misure nei confronti di dette repubbliche era ingiustificato. In conseguenza, le misure antidumping concernenti dette repubbliche non dovrebbero essere mantenute.

8. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Slovenia

(59) Per i produttori situati in tali paesi, poiché il loro contributo al pregiudizio è stato minimo, non sono stati effettuati calcoli di dumping (cfr. punto 62).

9. Conclusione

(60) Il Consiglio conferma le conclusioni di cui sopra.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(61) In linea generale gli effetti delle importazioni provenienti dai paesi soggetti al riesame devono essere analizzati cumulativamente, in quanto le esportazioni originarie di ciascun paese riguardavano quantitativi rilevanti del prodotto in questione, erano in concorrenza con la produzione comunitaria e fra di loro e il comportamento degli esportatori sul mercato era simile.

(62) Le importazioni provenienti dalle repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia erano tuttavia molto ridotte. Il fatto che le importazioni provenienti da detti paesi, dopo l'istituzione dei dazi, fossero trascurabili non costituisce una circostanza che giustifichi immediatamente, nella procedura di riesame, l'abrogazione dei dazi contro i paesi citati o la non cumulabilià con altre importazioni. È stato tuttavia riscontrato che l'impianto situato nella Repubblica di Bosnia-Erzegoniva è stato gravemente danneggiato e che rimarrà a lungo fuori uso.

Data inoltre l'attuale capacità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Slovenia, appare improbabile che nel prossimo futuro le loro esportazioni superino un volume trascurabile. Si può pertanto prevedere che il volume delle importazioni provenienti dai tre paesi, dopo l'abrogazione delle misure, resti a un livello minimo. A tali importazioni non possono pertanto essere attribuiti eventuali contributi ad un ulteriore pregiudizio o eventuali minacce di pregiudizio.

(63) Il Consiglio conferma queste risultanze.

2. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni oggetto di dumping

Volume delle importazioni

(64) La quantità di ferrosilicio importato dai paesi in esame, in percentuale del consumo, è aumentata dal 56 % del 1988 al 60 % del 1991 e al 69 % all'inizio del 1992:

— le importazioni originarie del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina sono aumentate considerevolmente, passando da 30 000 t nel 1988 (6 % del mercato) a 72 000 t nel 1991 (14 % del mercato) e a 90 000 t nel 1992 (16 % del mercato);

— tra il 1988 e il 1992 il volume delle importazioni provenienti dalla Norvegia (circa 200 000 t l'anno), dall'Islanda (circa 20 000 t l'anno) e dalla Svezia (circa 12 000 t l'anno) è rimasto relativamente stabile, con quote di mercato del 40 % circa per la Norvegia, del 4 % per l'Islanda e di oltre il 2 % per la Svezia nel 1992;

— le importazioni originarie del Brasile sono aumentate dalle 9 000 t nel 1988 (circa il 2 % del mercato) a 16 600 t nel 1991 (3,2 % del mercato) e a circa 28 000 t nel 1992 (5,5 % del mercato su base annua); nello stesso periodo le importazioni dal Venezuela sono aumentate da 1 000 t nel 1988, a 8 600 nel 1991 e a circa 9 000 t nel 1992 (quasi il 2 % del mercato);

— le importazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e Slovenia e dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, gli unici paesi dell'ex Iugoslavia produttori di ferrosilicio, nel 1992 sono fortemente diminuite, scendendo dalle 18 000 t del 1988 (quasi 4 % del mercato) a 3 000 t per la Repubblica di Slovenia, a 2 000 t per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e a meno di 1 000 t per la Repubblica di Bosnia-Erzegovina (meno dell'1,2 % del mercato per i tre paesi insieme).

Prezzo delle importazioni oggetto di dumping

(65) I prezzi cif franco frontiera comunitaria, al netto del dazio, applicati al primo acquirente indipendente nella Comunità per il prodotto importato dai paesi soggetti al riesame, erano inferiori alla media dei prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari, che erano già eccessivamente bassi.

Dal confronto, effettuato allo stesso stadio commerciale, sono emersi margini di sottoquotazione pari in media a:

— 9,9 % per la Norvegia,

— 9,9 % per l'Islanda,

— 7,8 % per la Svezia,

— 20,1 % per il Brasile,

— 20 % per il Venezuela,

— 58,2 % per l'Ucraina, la Russia e il Kazakistan.

(66) Il Consiglio conferma queste risultanze.

3. Situazione dell'industria comunitaria

Produzione, capacità e tasso di utilizzazione

(67) La produzione comunitaria di ferrosilicio è scesa dalle quasi 190 000 t nel 1989 alle 132 000 t nel 1991 e alle 102 000 t nel 1992. Benché la capacità di produzione sia diminuita da quasi 255 000 t nel 1989 a circa 200 000 t nel 1992, il tasso di utilizzazione è sceso dal 75 % nel 1989 al 48 % nel 1992.

Volume delle vendite e quota di mercato

(68) La quantità di ferrosilicio venduto nella Comunità da produttori comunitari è diminuita da 163 000 t nel 1989 a 135 000 t nel 1990, a 122 000 t nel 1991 e a circa 100 000 t nel 1992.

Fra il 1989 e il 1992 la quota di mercato dell'industria comunitaria è costantemente diminuita, scendendo dal 30 % nel 1989, al 25 % nel 1990, al 23 % nel 1991 e al 13 % nel 1992 (4 mesi), mentre il consumo annuo nella Comunità fra il 1988 e il 1989 è aumentato da 490 000 a 535 000 t e da allora è rimasto stabile.

Andamento dei prezzi

(69) A causa del basso livello dei prezzi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta i produttori comunitari sono stati costretti a vendere il prodotto nella Comunità a prezzi che, nella maggior parte dei casi, non coprivano i costi di produzione. I produttori comunitari, oltre a non poter aumentare i propri prezzi per adeguarli all'aumento dei costi di produzione, hanno dovuto addirittura diminuirli, pur continuando a perdere quote di mercato.

Profitti

(70) A causa della depressione dei prezzi e della diminuzione del tasso di utilizzazione degli impianti, che hanno avuto effetti negativi sulla copertura dei costi fissi di questo settore ad altissima intensità di capitale, l'industria comunitaria nel complesso ha registrato scarsi risultati finanziari a partire dal 1987 (con l'eccezione del 1989, anno in cui è stato ottenuto un limitato profitto). La situazione è ulteriormente peggiorata a partire dal 1990 e in particolare nel periodo dell'inchiesta, durante il quale tutti i produttori comunitari hanno subito forti perdite. La media ponderata dei risultati dell'industria comunitaria mostra una perdita del 34 % circa del fatturato nel periodo in esame.

Occupazione e investimenti

(71) Occorre rilevare che l'industria del ferrosilicio non è ad alta intensità di manodopera. È stato tuttavia registrato un calo leggero ma costante dei livelli occupazionali.

Gli investimenti sono stati tagliati e in Italia tre società hanno cessato la produzione di ferrosilicio.

Conclusione

(72) A causa delle perdite finanziarie e della riduzione delle quote di mercato, la posizione dell'industria comunitaria è peggiorata considerevolmente. La Commissione conclude pertanto che l'industria ha subito un pregiudizio sostanziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(73) Il Consiglio conferma queste risultanze e conclusioni.

4. Nesso causale fra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

(74) La Commissione ha verificato se il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria fosse causato dal dumping e ha riscontrato che l'aumento del volume delle importazioni dai paesi soggetti al riesame coincideva con una perdita notevole della quota di mercato e con una riduzione dei profitti dell'industria comunitaria. Dato che il mercato comunitario di ferrosilicio è trasparente e sensibile alle variazioni di prezzo, le sottoquotazioni dei prezzi praticate dai produttori dei paesi in questione hanno avuto un effetto depressivo immediato sui prezzi dell'industria comunitaria. I produttori comunitari hanno quindi dovuto adeguare i prezzi alla tendenza al ribasso.

(75) Il Consiglio conferma queste risultanze.

5. Altri fattori

(76) La Commissione ha altresì verificato se altri fattori oltre alle importazioni di ferrosilicio oggetto di dumping possano aver provocato pregiudizio all'industria comunitaria.

(77) È stato già rilevato che molte difficoltà incontrate dall'industria comunitaria del ferrosilicio sono state provocate dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da altri paesi terzi (come il Sudafrica e la Cina). Rimane tuttavia valida la conclusione secondo la quale il volume considerevole e i bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi soggetti al riesame hanno contribuito in misura notevole al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(78) La Commissione non ha rilevato altri fattori che possano giustificare la precaria situazione economica dell'industria comunitaria. Infatti tra il 1990 e il 1992 non sono state effettuate importazioni in grandi quantitativi oltre a quelle menzionate e non si è verificata una diminuzione della domanda.

6. Conclusione

(79) Pertanto, anche tenendo conto del fatto che le importazioni provenienti da Sudafrica, Cina, Polonia ed Egitto hanno contribuito alla precaria situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha concluso che gli effetti delle importazioni di ferrosilicio oggetto di dumping originarie di Brasile, Venezuela, Norvegia, Islanda, Svezia, Ucraina, Kazakistan e Russia, considerate isolatamente, provocano tuttora un pregiudizio notevole all'industria comunitaria. L'eventuale abrogazione delle misure nei confronti di tali produttori aumenterebbe pertanto il pregiudizio esistente. Le attuali circostanze non giustificano quindi l'abrogazione delle misure. I fatti accertati richiedono invece l'adattamento delle attuali misure alla nuova situazione.

Se le misure in vigore dovessero restare immutate, scadere o essere abrogate, i prezzi delle importazioni diminuirebbero ulteriormente, aggravando la depressione dei prezzi sull'intero mercato comunitario e le perdite delle quote di mercato e dei profitti dell'industria comunitaria.

(80) Il Consiglio conferma queste risultanze e conclusioni.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(81) Nel valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto di alcuni elementi essenziali. Le misure antidumping hanno principalmente l'obiettivo di prevenire le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali e ristabilire una concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario, nell'interesse generale della Comunità. Inoltre, se le misure in vigore dovessero scadere, si aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, particolarmente evidente dalla mancanza di profitti e dalla riduzione delle quote di mercato e sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'intero settore. Se quest'industria fosse costretta a cessare la produzione, la Comunità diventerebbe totalmente dipendente dalle forniture dei paesi terzi.

In assenza di misure antidumping, nel prossimo futuro alcuni produttori comunitari dovrebbero cessare l'attività data la gravità delle perdite subite da alcuni di essi per un lungo periodo. Occorre osservare a questo proposito che alcuni produttori italiani hanno cessato l'attività all'inizio del 1991. Un ulteriore deterioramento della situazione metterebbe in pericolo l'occupazione e gli investimenti del settore.

(82) La Commissione riconosce che l'istituzione dei dazi antidumping potrebbe incidere sul livello dei prezzi applicati dagli esportatori interessati nella Comunità e quindi sulla relativa competitività dei loro prodotti. Il vantaggio concorrenziale perso è dovuto tuttavia a pratiche commerciali sleali che le misure antidumping intendono eliminare.

(83) È stato altresì affermato che le misure antidumping ridurrebbero il numero di concorrenti sul mercato. La Commissione ritiene tuttavia che il numero di concorrenti non sarà ridotto con l'adozione di misure antidumping. Al contrario, l'eliminazione dei vantaggi indebiti ottenuti con le pratiche di dumping intende porre fine all'arretramento dell'industria comunitaria e pertanto contribuisce a mantenere un'ampia scelta di produttori di ferrosilicio.

(84) Per quanto riguarda gli interessi dell'industria di trasformazione, cioè i produttori di acciaio speciale che sono gli utilizzatori finali del prodotto interessato nella Comunità, i vantaggi di prezzo a breve termine devono essere valutati alla luce degli effetti a lungo termine dell'assenza di concorrenza leale. Infatti, il venir meno delle misure attualmente in vigore minaccerebbe gravemente l'efficienza economica dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe l'offerta e la concorrenza a scapito dei consumatori. Occorre inoltre ricordare che il prezzo del ferrosilicio rappresenta in media soltanto lo 0,2 % del costo di una tonnellata di acciaio. Eventuali aumenti di costo del ferrosilicio in seguito alle misure antidumping avrebbero pertanto un impatto insignificante sui consumatori finali.

(85) La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia opportuno continuare ad applicare misure antidumping, al fine di evitare che le importazioni oggetto di dumping provochino un ulteriore pregiudizio.

(86) Il Consiglio conferma queste conclusioni.

H. IMPEGNI

(87) Due società hanno proposto nuovi impegni sui prezzi.

(88) Tutti i prezzi indicati negli impegni precedenti sono stati, nella prassi, sistematicamente ribassati e la Commissione ritiene che gli impegni non possano più essere considerati un rimedio appropriato.

(89) Il Consiglio conferma questa posizione.

I. ALIQUOTA DEL DAZIO

(90) Per adeguare le misure alle mutate circostanze ed evitare un ulteriore pregiudizio, si ritiene che debbano essere stabilite misure antidumping in modo tale da consentire all'industria comunitaria di ottenere un equo profitto in futuro e di arginare il crollo delle vendite.

(91) A questo proposito la Commissione ha calcolato la media ponderata dei costi di produzione sostenuti dai produttori comunitari, compreso un profitto del 6 % determinato in base ai risultati ottenuti in passato e considerato equo per finanziare investimenti produttivi a lungo termine. Poiché la differenza fra tali costi e la media dei prezzi all'importazione su base cif franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è superiore ai margini di dumping per tutte le società o i paesi interessati, i dazi devono basarsi sui margini di dumping riscontrati.

(92) Devono pertanto essere istituiti i seguenti dazi antidumping :

— Norvegia : 6,8 %

— Islanda : 6,8 %

— Svezia : 7,4 %

— Venezuela : 20,4 %

— Brasile : 25,0 %

  — Companhia Brasileira Carbureto di Cálcio 9,2 %

  — Ferbasa 22,8 %

  — Rima Electrometalurgia 20,5 %

  — Companhia Paulista de Ferroligas 20,5 %

  — Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas 20,5 %

— Russia : 74,0 %

— Ucraina : 74,0 %

— Kazakistan : 74,0 %

(93) La Commissione ha ritenuto che nei confronti delle società che non hanno collaborato all'inchiesta i dazi debbano essere stabiliti in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per evitare di premiare l'assenza di collaborazione, è stato ritenuto che gli elementi più validi fossero quelli determinati nel corso dell'inchiesta e che non vi fosse motivo di ritenere che eventuali dazi inferiori ai dazi più alti considerati necessari fossero sufficienti ad eliminare il pregiudizio provocato da tali importazioni. È stato pertanto ritenuto opportuno istituire il dazio più elevato calcolato per il ferrosilicio originario di ciascun paese soggetto all'inchiesta.

(94) Come sempre, la Commissione è disposta ad effettuare un nuovo riesame riguardo alle società che non abbiano esportato durante il periodo dell'inchiesta, che non siano collegate alle società che hanno esportato in quel periodo e che abbiano intenzione di iniziare ad esportare nella Comunità.

(95) Il Consiglio conferma quanto sopra.

J. ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE DECISIONI

(96) Devono pertanto essere abrogati i regolamenti (CEE) n. 2409/87, (CEE) n. 341/90 e (CEE) n. 1115/91 e la decisione 91/240/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio contenente fra il 20 % e il 96 % di silicio in peso, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00*11) originario della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, del Brasile, del Venezuela, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucrania.

2. Il dazio, calcolato in base al prezzo del prodotto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è il seguente:

— 6,8 % per il ferrosilicio originario della Norvegia,

— 6,8 % per il ferrosilicio originario dell'Islanda,

— 7,4 % per il ferrosilicio originario della Svezia,

— 20,4 % per il ferrosilicio originario del Venezuela,

— 25,0 % per il ferrosilicio originario del Brasile (codice addizionale Taric 8731) ad eccezione di quello prodotto dalle società qui di seguito elencate, alle quali si applicano le aliquote seguenti:

  — 9,2 % Cia Brasileira Carbureto de Càlcio, Rio de Janeiro (codice addizionale Taric 8729),

  — 22,8 % Cia de Ferroligas de Bahia (Ferbasa), Pojuca, Bahia (codice addizionale Taric 8730),

  — 20,5 % Cia Rima Electrometalurgia SA, Belo Horizonte (codice addizionale Taric 8734),

  — 20,5 % Cia Paulista de Ferroligas, San Paolo (codice addizionale Taric 8734),

  — 20,5 % Cia Ferroligas Minas Gerais, Minasligas, Contagem, MG (codice addizionale Taric 8734),

— 74,0 % per il ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan e dell'Ucraina.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 2409/87, (CEE) n. 341/90 e (CEE) n. 1115/91 e la decisione 91/240/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE GALAN